

Procedura di valutazione di impatto ambientale per la modifica di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R12) di rifiuti non pericolosi (mediante produzione di compost)

T.A.R. Marche, Sez. I 25 giugno 2024, n. 602 - Daniele, pres.; Belfiori, est. - Pugnetti ed a. (avv.ti Benedetti, Saracchini) c. Provincia di Ancona (avv. Domizio) ed a.

Ambiente - Procedura di valutazione di impatto ambientale per la modifica di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R12) di rifiuti non pericolosi (mediante produzione di compost) - Accertamento dell'assoggettabilità alla VIA. dell'intervento.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

A. Con il ricorso all'esame, notificato il 25 settembre 2023 e depositato il successivo 4 ottobre, i ricorrenti impugnano, con richiesta di misure cautelari, il provvedimento in epigrafe dettagliato, con cui la Provincia di Ancona ha ritenuto di non sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento proposto dalla controinteressata, avente ad oggetto la modifica di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno.

I ricorrenti ritengono che il progetto abbia impatti ambientali significativi e, quindi, nel caso di specie doveva essere assoggettato a V.I.A., perciò con il mezzo di gravame all'odierno esame, sono mosse le seguenti censure.

Primo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 2 e 3 L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e relativi Allegati. Violazione dei principi di correttezza, imparzialità, buon andamento e precauzione. Vizio del procedimento. Eccesso di potere.

Richiamando il contenuto dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, si dice che il proponente potrebbe chiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini del procedimento per presentare le integrazioni e i chiarimenti richiesti.

La sanzione per la tardiva trasmissione, si deduce, dovrebbe essere il rigetto della domanda e l'archiviazione del procedimento. Si tratterebbe, quindi, di termine decadenziale che non ammetterebbe proroghe.

Si afferma, altresì, che nella fattispecie, come si evincerebbe dalla ricostruzione dell'iter contenuta nell'atto impugnato, con nota prot. n. 26819 del 29.7.2022 la Provincia ha trasmesso al proponente le osservazioni pervenute per le controdeduzioni di competenza; ha richiesto la documentazione integrativa relativa all'intervento, comprensiva di riscontro a quanto evidenziato nei contributi istruttori di ARPAM, ASUR e Comune di Osimo, nel termine ultimo di dieci giorni, pena il respingimento dell'istanza e contestuale archiviazione del procedimento. A seguito di tali comunicazioni, si dice, la proponente ha chiesto la sospensione per 45 giorni del procedimento e la Provincia ha accolto la richiesta, individuando la nuova scadenza al 18.9.2022.

La Proponente ha fornito documentazione integrativa in data 7.9.2022, ma ha poi trasmesso in data 27.9.2022 (dunque oltre il termine) ulteriore documentazione, che la p.a. avrebbe valutato senza nulla eccepire.

Si allega che la Provincia avrebbe dovuto considerare tardiva tale produzione e procedere al rigetto dell'istanza.

Si lamenta, poi, che l'Amministrazione, pure a fronte dei chiarimenti forniti, preso atto del persistere di criticità segnalate dagli enti coinvolti nel procedimento, ha chiesto nuove integrazioni alla proponente, che le avrebbe rese in data 7.11.2022, poi in data 23.12.2022 ed ancora in data 7.2.2023.

In questo modo, si dice, la p.a. avrebbe consentito un illegittimo superamento dei termini a disposizione del privato, che a ben vedere avrebbe dovuto fin dall'inizio presentare un progetto completo e valutabile nei termini di legge.

Si afferma che le continue richieste di integrazioni documentali avrebbero portato ad uno snaturamento della procedura di *screening* che dovrebbe essere caratterizzata dalla sommarietà, mentre le ipotesi di dubbio allo stato degli atti sui significativi impatti ambientali determinati da un progetto, si afferma, non potrebbero che orientare, in un'ottica cautelativa rispettosa del principio di precauzione, per la sottoposizione del progetto alla procedura di V.I.A.

Secondo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e relativi Allegati. Omessa applicazione del D.Lgs. n. 42/2004. Violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti.

Si afferma che nello studio preliminare ambientale a corredo dell'istanza, la controinteressata ha dichiarato che "l'area dell'impianto non coinvolge beni culturali né paesaggistici protetti per legge, pertanto non è applicabile il D.Lgs. 42/2004".

L'affermazione non sarebbe, a dire dei ricorrenti, corretta. Infatti, come sarebbe stato rilevato anche in sede di osservazioni



da parte di altri privati, ad una distanza di circa 400 metri in linea d'area si troverebbe l'antica Abbazia di Veragra, risalente al XIII secolo, catalogata tra i beni culturali della Regione Marche.

Si deduce che la realizzazione dell'impianto progettato avrebbe come prima conseguenza un notevole aumento del traffico veicolare pesante, oltre a problematiche legate ai miasmi provenienti dalle lavorazioni, ciò che impatterebbe negativamente sul monumento e sulla possibilità di una sua fruizione.

Si afferma che la questione doveva essere affrontata coinvolgendo la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, che non è invece stata messa in condizione di esprimere alcuna valutazione. Si lamenta che la Provincia abbia ritenuto, aderendo alla posizione della proponente, senza il dovuto approfondimento istruttorio, che non sussistono vincoli di tipo territoriale-paesaggistico ostativi rispetto all'attività proposta.

Terzo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e relativi Allegati e dell'art. 12 D.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione del PRG del Comune di Osimo e della disciplina urbanistica comunale sopravvenuta. Eccesso di potere sotto ulteriore profilo del difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento.

Si deduce che per il PRG vigente (approvato con Delibera di C.C. n. 32 del 23.4.2008) l'intervento in esame, dal punto di vista urbanistico, ricadrebbe nelle seguenti zone: - porzione EO-9B: Aree potenzialmente instabili; - porzione E: Zone per attività agricole. Si sottolinea che il Comune di Osimo sta procedendo alla revisione della strumentazione urbanistica comunale, tanto che il nuovo PUC è stato adottato con D.C.C. n. 9 del 30.3.2023 ed è stato depositato per la pubblicazione, unitamente al Rapporto Ambientale, anche presso la Segreteria dell'Amministrazione provinciale il 13.4.2023. Da quest'ultima data, si dice, sono entrate in vigore le norme di salvaguardia di cui all'art. 12 D.P.R. 380/2001. In base al nuovo PUC, le zone agricole nelle colline del paesaggio rurale storico (E1), quale quella in questione, sarebbero disciplinate dall'art. 38 delle NTA, le quali – quanto alle categorie di interventi – prevedono che *“sono altresì consentite, alle condizioni e secondo le modalità definite dalle norme di cui agli artt. da 2 a 14 della L.R.13/90 e artt. 16;17;18 della L.R. n. 21/11 e ss.mm. RE -Ristrutturazione edilizia RIS. 03 NC - Nuova costruzione Fino ad un max del 20%Vol.C Esistente”*.

Il nuovo Regolamento Edilizio Tipo, si afferma, definisce un edificio come una *“Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.”*

All'interno di tale definizione, pertanto, ricadrebbero le tensostrutture ancorate a terra rigidamente su fondazioni in conglomerato cementizio armato, previste nel progetto della proponente. Dall'esame del piano aziendale allegato allo screening di VIA, i ricorrenti deducono che l'intervento comporterà costruzioni che genererebbero una cubatura molto superiore a quella esistente maggiorata del 20%, consentita dalle norme applicabili.

Ne concludono che l'intervento proposto, che doveva, si dice, avere la doppia conformità fra lo strumento urbanistico vigente e quello adottato, non sarebbe in realtà conforme alle norme urbanistiche, con la conseguenza che lo screening di V.I.A. non poteva contenere la, viceversa, dichiarata conformità urbanistica.

Quarto motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e relativi Allegati. Violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di precauzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e incoerenza della procedura valutativa.

Nel motivo si esaminano le matrici ambientali considerate nello studio preliminare ambientale, criticando le conclusioni raggiunte nello studio stesso, per evidenziarne l'incongruità.

In particolare, in relazione alla Matrice viabilità, si dice che quanto alla fase di realizzazione sarebbero errate le valutazioni effettuate in tema di impatto acustico derivante dal trasporto mediante camion dei materiali da costruzione; mentre quanto alla fase di esercizio, si critica la mancata considerazione della difficoltà di programmazione dei quantitativi di sfalci e potature conferibili, data la loro stagionalità, nonché la ritenuta omogeneità dei mezzi dei soggetti conferenti rifiuti e mezzi di soggetti prelevanti il prodotto finito (compost).

Quanto alla Matrice acqua, in merito alle acque meteoriche si pone l'accento sul fatto che le acque raccolte dalle grondaie e dalle caditoie dei piazzali verranno conferite in una vasca a tenuta dalla capacità di circa 200 mc, ritenuta idonea a raccogliere le acque meteoriche incidenti sulle superfici impermeabili dell'impianto, non specificando però se si tratti di una vasca di laminazione per la gestione dell'invarianza idraulica (si richiamano L.R. Marche n. 22/2011 e Regolamento D.G.R. Marche n. 53/2014). Si lamenta che nella planimetria dove viene riportato lo schema fognario non è presente alcun collegamento della vasca con i corpi idrici recettori descritti, concludendo che sembrerebbe, quindi, che l'unico riutilizzo dell'acqua meteorica raccolta sia quello per l'irrigazione dell'azienda agricola.

In merito viene fatto presente che in un'azienda agricola ubicata in collina e che pratica, come da relazione agronomica, colture tradizionali, da metà ottobre a metà aprile – a meno di fenomeni di siccità eccezionali – i terreni non sono oggetto di irrigazione.

Si dice che nella zona ove insiste l'impianto la piovosità è tendenzialmente di circa 900 mm annui; di questi, circa 600 mm si verificano nel periodo sopra indicato (ottobre-aprile). Dal momento che la superficie impermeabile dell'impianto tra tensostrutture e viabilità è di circa 7.500 mq, il volume di acqua meteorica da raccogliere (sempre nel periodo ottobre-

aprile) con il fine di utilizzarla in irrigazione nel restante periodo dell'anno sarebbe, si afferma, di circa 4.500 mc. Da tale calcolo emergerebbe la grande divergenza tra il volume producibile e quello della vasca di raccolta in progetto destinato a raccogliero, pari a soli 200 mc. L'utilizzo del surplus di acque meteoriche sarebbe, dunque, circostanza che doveva, a parere dei ricorrenti, essere approfondita, essendo o rilevante dal punto di vista ambientale, non essendo, si dice, sostenibile lo smaltimento delle reali quantità tramite irrigazione.

Quanto ai percolati derivanti dalla prima fase del compostaggio, si afferma che vengono stimati nello Studio Preliminare Ambientale e nelle relative integrazioni, come pari a circa il 50% del peso del rifiuto sottoposto a compostaggio. A detta della proponente, i percolati verrebbero, si dice, raccolti in 3 vasche della capacità complessiva di 25 mc (8mc + 8mc + 9mc) e poi riutilizzati per la bagnatura del compost in maturazione, per la lombricoltura e per la produzione di concime liquido.

I ricorrenti fanno presente che, in fase di avviamento, dopo il riempimento con i rifiuti della prima vasca (per una quantità pari a 450 tonnellate e per un tempo di carico di circa 60 giorni) e la sua maturazione (che l'azienda ha indicato in un periodo minimo di 90 giorni), si produrranno almeno 225 mc di percolato, per il quale non si avranno a disposizione sufficienti cumuli da bagnare, né lombrichi, né produzione di concime liquido.

Relativamente a tale eccedenza dall'istruttoria non emergerebbero soluzioni gestionali per conservare tale accumulo di percolato e poi utilizzarlo per altri scopi considerando appunto che la capacità delle vasche è di soli 225 mc. L'omesso approfondimento di tale aspetto, ritenuto estremamente rilevante nella valutazione di impatto ambientale, inficerebbe, a dire dei ricorrenti, la procedura.

Quanto alla Matrice aria (emissioni in atmosfera) si evidenzia che lo studio prevede che solo le vasche di compostaggio siano dotate di sistema di aspirazione con trattamento dell'aria aspirata con n. 3 biofiltri (trattasi di parallelepipedi scoperti riempiti di cippato di legno e/o corteccia).

Tuttavia le migliori tecnologie applicabili relative ai tipi di impianti come quello in questione, si dice, prevedono che i biofiltri siano coperti con tettoie e camini di espulsione dell'aria trattata, sia per garantire condizioni di umidità e temperatura ottimali (e pertanto una loro maggiore efficienza), sia per evitare che gli stessi vengano dilavati in caso di precipitazioni abbondanti.

L'istruttoria risulterebbe, a giudizio dei ricorrenti, carente anche sotto questo profilo non essendo stata valutata la mancata previsione di una modalità di raccolta delle acque da dilavamento dei biofiltri, le quali avendo, si dice, un elevato carico inquinante, avrebbero notevoli risvolti sull'ambiente.

Quinto motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e relativi Allegati. Eccesso di potere sotto il profilo del vizio del procedimento, omessa istruttoria, erroneità della motivazione, travisamento dei fatti, violazione del principio della partecipazione.

Nel motivo di deducono critiche inerenti il classamento catastale degli immobili interessati dall'iniziativa, affermando che il regolare inquadramento catastale dei beni sarebbe un presupposto necessario dell'attività valutativa della p.a., che al fine di giudicare i risvolti ambientali di un determinato impianto dovrebbe essere a conoscenza dei luoghi dove esso dovrebbe essere svolto.

La regolarità catastale sarebbe, dunque, argomento attinente alla procedura di *screening* che, si dice, non poteva essere pretermesso.

Il ricorso era assistito da domanda cautelare.

B. Si è costituita per resistere la Provincia di Ancona, difendendosi con documenti e memorie.

Parimenti, si è costituita per resistere la controinteressata esercente impresa agricola, difendendosi con documenti e memorie.

All'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, questo T.A.R. ha accolto l'istanza di sospensiva e, conseguentemente, fissato la pubblica udienza al 23 ottobre 2024, mediante ordinanza n. 253/2023, con la seguente motivazione: *“Considerato che quanto al fumus boni iuris, al sommario esame tipico della fase cautelare, emergono critiche che paiono fondate, segnatamente sotto il profilo: del rilevante mancato rispetto del termine previsto dall'art. 19 c. 6 D.lgs 152/2006 (la cui perentorietà, oltre che desumersi dallo stesso tenore letterale della disposizione, è stata di recente posta in evidenza dalla giurisprudenza in caso analogo, secondo cui “la fissazione di un termine di durata massima del procedimento, ancorché non perentorio, assume finalità acceleratorie. E ciò porta a ritenere “tipiche” e di stretta interpretazione le cause di interruzione o sospensione del termine di conclusione del procedimento, cfr. in questo senso C.d.S., n. 6105/2013; T.A.R. Liguria, n. 91/2017”, T.A.R. Molise Sez. I, 20/07/2022, n. 262), che dai 45 giorni massimi ex lege previsti è passato, nei fatti, a oltre 180 giorni, anche a seguito di reiterate richieste istruttorie della Provincia, le quali paiono più confacenti alla fase di V.I.A. vera e propria, che a quella di verifica di assoggettabilità (che è caratterizzata da “sostanziale sommarietà della delibazione, che deve essere ispirata a più rigorose esigenze di cautela”, Consiglio di Stato Sez. II, 07/09/2020, n. 5379; “in presenza di dubbi sulla sostenibilità e sull'impatto ambientale dell'intervento, l'amministrazione può cautelare la collettività e quindi, in senso più ampio, l'ambiente - non impedendo la realizzazione dell'intervento, ma semplicemente imponendo l'approfondimento dei suoi esiti mediante la sottoposizione a VIA”, T.A.R. Marche, 25 agosto 2021, n. 642); della mancata espressa considerazione del vincolo culturale inerente bene immobile in prossimità,*

. della mancata espressa considerazione delle previsioni del Piano regolatore comunale;
quanto al *periculum in mora*, sussiste, in attesa della discussione del merito, il danno grave e irreparabile, sotto il profilo della compressione di valori ambientali, non eventualmente ristorabile a posteriori; Ritenuto che sussistano i presupposti per la sospensione del provvedimento gravato;
vada fissata la pubblica udienza del 23 ottobre 2024 per la trattazione del merito”.

Avverso tale provvedimento interinale è stato proposto appello da parte della controinteressata, accolto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 78/2024, recante la seguente motivazione “Considerato, all’esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che, avuto riguardo al *periculum in mora* e nel bilanciamento dei contrapposti interessi, alla luce dello stadio in cui si trova il procedimento finalizzato alla modifica dell’impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R12) di rifiuti non pericolosi e della circostanza per cui è stata fissata, per la trattazione del merito del ricorso in primo grado, l’udienza del 23 ottobre 2023 (rectius, 2024), risulta non attuale il pericolo della compromissione dei valori ambientali e paesaggistici posto a sostegno dell’ordinanza cautelare di sospensione emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche; che, pertanto, deve essere assegnata prevalenza all’interesse dell’appellante alla prosecuzione della procedura amministrativa in corso”).

Con decreto presidenziale n. 71/2024, in accoglimento di motivata istanza di parte, è stata prevista l’anticipazione dell’udienza pubblica di trattazione, fissata, quindi, al 15 maggio 2024.

C. Dopo lo scambio di memorie, repliche e la discussione orale, a tale udienza la causa è passata in decisione.

Vanno in primo luogo affrontate le eccezioni in rito sollevate da parti resistente e controinteressata, volte a sostenere la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non essendo, si dice, sufficiente la *vicinitas*, e la improcedibilità del ricorso per non essere stati gravati i provvedimenti autorizzativi precedenti, segnatamente urbanistici, dato che lo *screening* sarebbe stato chiesto per una iniziativa riguardante un impianto già in essere.

La Provincia eccepisce poi carenza di interesse ai motivi di diritto basati sul superamento del termine procedimentale, dato che, si afferma, essendo tali termini posti a mero vantaggio del proponente, solo questi potrebbe proporre la relativa doglianza.

Tali eccezioni vanno disattese.

Sotto il primo profilo va rilevato che i ricorrenti si affermano usufruttuari di un terreno e di una ex casa colonica (catalogata, si afferma, come edificio di particolare valore ambientale) siti nelle vicinanze del fondo interessato dal progetto, che si ritengono lesi da una struttura avente potenzialità “*inquinanti e/o degradanti*” (e che la stessa istruttoria provinciale, qualifica “*tipologia di attività insalubre di prima classe*”, cfr. pag. 20 doc. n. 1 dep. 2 aprile 2024).

Sul punto va condiviso “l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, al quale il collegio si riporta, in base al quale le procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (“*screening*”), pur inserendosi sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell’ambiente) e ad esprimere al riguardo una valutazione definitiva, di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali, con conseguente immediata impugnabilità degli atti conclusivi da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori (siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco); l’art. 20, d.lgs. n. 152 del 2006, infatti, configura la stessa procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (“*screening*”) come vero e proprio subprocedimento autonomo, caratterizzato da partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale, soggetto a pubblicazione (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213 e T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV, 15 marzo 2013, n. 713), (T.A.R., Sardegna, sez. I, 11/7/2014, n. 599).

Ancora, va condiviso come “i più recenti approdi giurisprudenziali – che il Collegio condivide - hanno precisato che il provvedimento di VIA (o di esclusione di assoggettamento a VIA) è impugnabile dai soggetti legittimati dalla sola prossimità ai luoghi interessati dall’intervento (c.d. “*vicinitas*”) anche senza la dimostrazione di una lesione puntuale e, quindi, a maggior ragione da quelli – come la ricorrente - che lamentando un pregiudizio diretto alla proprietà, senza che sia richiesta la dimostrazione anche di un danno certo all’ambiente giacché “la tutela dell’ambiente si connota per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, com’è dimostrato dalle scelte legislative (di recepimento delle norme europee e della Convenzione di Aarhus) in tema di partecipazione alle procedure di VAS e VIA, di legittimazione all’accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi “diffusi” anche quanto al profilo della legittimazione processuale (Consiglio di Stato sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403). In tale ottica, pretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all’ambiente o alla salute, ai fini della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, costituirebbe una “*probatio diabolica*”, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive (Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; cfr. anche sez. V, n. 5193 del 16 settembre 2011). Ai fini della sussistenza delle condizioni dell’azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della “*vicinitas*” - ovvero il fatto che i ricorrenti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento o comunque abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili externalità negative - rappresenta quindi un elemento di per sé qualificante dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2017, n. 6667)” (Cons. Stato, sez. IV, 16.11.2020 n. 6862), (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez.

II, 1/4/2022, n. 312).

Dunque l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, va disattesa.

Parimenti va disattesa l'eccezione di improcedibilità, in quanto con il ricorso non è contestata l'esercitabilità dell'attività di impresa della proponente, bensì si critica la mancata sottoposizione a V.I.A. del nuovo progetto presentato, senza aver riguardo a quanto autorizzato in precedenza.

Anche l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse alle censure inerenti il superamento del termine (che sarebbe fissato ad esclusivo interesse del proponente e sui cui si tornerà, *infra*) del procedimento ex art. 19 D.lgs 152/2006, va disattesa, poiché con tali critiche, nella sostanza, si contesta lo sviamento di potere, per essere stato fatto uso della procedura di *screening* in modo difforme rispetto al suo modello legale e per finalità diverse, viceversa proprie della procedura di V.I.A., ritenuta maggiormente garantista per la tutela dei propri interessi.

Inoltre, la formulazione dell'ultimo periodo del comma 2 e del comma 6 del ridetto art. 19 è inequivocabilmente perentoria e tutt'altro che a favore del proponente, il quale in caso di mancato invio delle integrazioni nei termini procedurali, si vede obbligatoriamente respinta la domanda.

D. Ciò premesso, il ricorso è nel merito fondato e va accolto per le seguenti ragioni.

E' da condividere il primo motivo di ricorso.

Occorre muovere dal dettato normativo che regola il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. L'art. 19 D.lgs 152/2006 così dispone: "*1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.*

2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adequatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.

4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.

6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente. Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenuto conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.

8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.

9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.

11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque”.

Se questo è l'“idealtipo” del procedimento delineato dal legislatore, quello in concreto svolto nella specie dall'Ente Provincia (e di cui è dato conto nel provvedimento impugnato), se ne discosta sotto vari profili, come di seguito esposto. Il 22.4.2022 parte controinteressata ha presentato l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

Il 29.4.2022, la Provincia di Ancona ha chiesto alla proponente il perfezionamento dell'istanza, invitando lo stesso a provvedere nel termine perentorio di quindici giorni, pertanto entro il 13.5.2022.

Nell'atto impugnato si dice che il 10.5.2022 il proponente, parte controinteressata, (testualmente) “ha presentato una nuova istanza relativa all'intervento in oggetto”.

Tuttavia, come emerge per tabulas (cfr. doc. n. 7 deposito 3/4/2024 della controinteressata, erroneamente indicato come “10 maggio 2023”, anziché 10 maggio 2022), la documentazione inviata il 10 maggio 2022 non è intesa dalla proponente come nuova domanda, bensì come mero “invio integrazioni” con espresso riferimento alla nota provinciale del 29 aprile 2022, ad esempio, quanto alla “Relazione tecnica L.R. 13/90, che a causa di un mero errore di battitura non era stata allegata nella mail di invio dell'istanza del 22/04/2022”.

Sempre in base all'atto gravato, il 16.05.2022 la Provincia ha effettuato la pubblicazione “nel sito internet di questa Amministrazione; contestualmente, con nota prot. n. 16095, inviata altresì ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), nonché al Comune di Filottrano, al Comune di Montefano (MC) e alla Provincia di Macerata poiché potenzialmente interessati dall'impatto dell'opera oggetto di valutazione, si è proceduto alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 provvedendo a: • illustrare al Proponente l'iter procedimentale previsto dal citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 4 della l.r. 11/2019; • informarlo dell'avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito internet provinciale; • comunicare l'avvio della procedura di Screening, prevedendone la conclusione, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19, per il 30.07.2022; • richiedere al Comune di Osimo il Certificato di Assetto del Territorio relativo all'area interessata dall'intervento, comprensivo della relativa dichiarazione di conformità urbanistica; • richiedere all'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) e all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), territorialmente competenti, gli apporti istruttori in merito al progetto de quo, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 della l.r. 11/2019”.

Le osservazioni e i contributi istruttori pervenuti da soggetti pubblici e privati sono stati inviati alla proponente per le controdeduzioni di competenza, il 29.7.2022.

Il 4.8.2022 la proponente ha richiesto la sospensione per quarantacinque giorni del procedimento di cui trattasi, la richiesta è stata accolta con nota provinciale del 11.8.2022, contenente altresì l'individuazione della scadenza dei termini per la presentazione delle integrazioni, prevista per il 18.9.2022.

La documentazione integrativa è stata trasmessa dal Proponente il 7.9.2022, il quale ha poi inviato ulteriore documentazione qualificata come “integrazioni volontarie”, oltre il termine di conclusione del procedimento, in data 27.9.2022.

Senza previamente adottare alcun atto formale di aggravamento del procedimento, poi, l'Ente attesta nell'atto gravato come “considerato che, alla luce di quanto emerso nel corso della istruttoria, si è ritenuto necessario richiedere al Proponente ulteriori chiarimenti ai fini del superamento delle criticità rilevate (nota prot. n. 36289 del 28.10.2022)”.

Attesta l'Ente provinciale, inoltre, che il 30.12.2022, per esigenze istruttorie “la Scrivente ha richiesto all'A.R.P.A.M. le valutazioni di competenza” e che “la stessa si è espressa con nota prot. n. 1150 del 13.01.2023, ns. prot. n. 1257 di pari data, ribadendo il mancato superamento delle criticità rilevate; con nota prot. n. 3142 del 31.01.2023, la Scrivente ha pertanto richiesto al Proponente di provvedere in merito; lo stesso ha quindi presentato quanto necessario il 07.02.2023, ns. prot. n. 3943 di pari data; a seguito di richiesta della Scrivente (nota prot. n. 4370 del 09.02.2023), l'A.R.P.A.M. ha

espresso il proprio contributo definitivo prot. n. 7676 del 07.03.203, ns. prot. n. 7233 di pari data”.

L'atto qui gravato è stato poi emanato il 26.6.2023, a chiusura del procedimento amministrativo, con un ritardo di 281 giorni rispetto al termine fissato dall'Ente procedente, ossia il 18 settembre 2022.

Va, tuttavia rilevato che, in base all'art. 19 D.lgs 152/2006, tale termine doveva avere la seguente scadenza: 30 giorni dal 16 maggio 2022 (cfr. commi 3 e 4 art. 19), più 45 giorni (cfr. comma 6), più eventuali ulteriori 20 giorni formalmente stabiliti con atto comunicato e pubblicato in casi eccezionali (termine, deve ritenersi, complessivo entro cui chiedere da parte dell'Ente, eventuali ulteriori integrazioni), più 45 giorni per l'eventuale sospensione chiesta dal proponente (cfr. comma 6).

In totale 140 giorni (in casi eccezionali debitamente esternati) decorrenti, nella specie dal 16 maggio 2022, data della comunicazione agli enti interessati dal procedimento e dalla pubblicazione dello studio, termine consumato il 3 ottobre 2022, 266 giorni prima dell'emanazione del provvedimento gravato.

Il comma 6 dell'art. 19 ridetto, prevede che *“qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”*.

La disposizione è chiara, l'amministrazione è obbligata a respingere la domanda e ad “archiviare” il procedimento se non è rispettato il termine stabilito.

Su tale disposizione non incide il comma 11 dell'art. 19 ridetto, il quale non esclude la perentorietà del termine a fini diversi da quelli posti dagli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con altre parole, il comma 11 inerte i vari termini endo procedurali visti, senza specificazione, oltre a considerare l'inerzia dell'amministrazione. Il comma 6 è, viceversa, disposizione speciale voluta dal legislatore per imporre l'“archiviazione” alla pubblica amministrazione procedente nel caso in cui il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito.

Nel caso all'esame il termine stabilito, sia dalla legge, sia dall'Amministrazione, non è stato rispettato, dato che ancora il 7.2.2023 il proponente inviava documentazione inerente il procedimento.

E' vero che il termine è stato superato per effetto delle reiterate richieste di integrazioni documentali effettuate dalla Provincia, ma è un fatto che il termine stabilito è stato superato senza che siano state inviate le integrazioni richieste dalle esigenze istruttorie.

Anche a voler seguire la tesi della non perentorietà del termine, per come disciplinato dall'ultimo periodo del comma 6 del più volte citato art. 19, sostenuta da parte resistente, occorre condividere, tuttavia, quanto già espresso in giurisprudenza, ossia che *“la fissazione di un termine di durata massima del procedimento, ancorché non perentorio, assume finalità acceleratorie. E ciò porta a ritenere “tipiche” e di stretta interpretazione le cause di interruzione o sospensione del termine di conclusione del procedimento, cfr. in questo senso C.d.S., n. 6105/2013; T.A.R. Liguria, n. 91/2017”*, T.A.R. Molise Sez. I, 20/7/2022, n. 262).

Sotto questo aspetto non può non rilevarsi che la Provincia non abbia adottato alcun atto formale di proroga (come richiesto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 19 cit.), comunicato e pubblicato che spiegasse quali fossero i motivi *“eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto”*.

Non può parimenti non rilevarsi, come nelle proprie difese, parti resistente e controinteressata, insistano sul mancato ampliamento delle dimensioni e della portata dell'impianto di trattamento, rientrando, si dice, nei limiti di quanto già autorizzato sin dal 2014 e che ciò contrasti manifestamente con la eccezionalità in natura, complessità, ubicazione e dimensioni che giustifica legislativamente la proroga. Cioè a dire, se non occorre la V.I.A. perché di fatto si tratta di variazione qualitativa dell'impianto esistente, come in tesi di parti resistenti e controinteressata, non si capisce la ragionevolezza del ricorso ad una procedura di proroga (che la legge vorrebbe formale e che nella specie formale non è stata) percorribile solo in casi eccezionali per natura, ubicazione, complessità e dimensioni.

Delle due l'una, o il progetto è grande e complesso, eccezionale, e allora si giustifica la proroga procedimentale (formale, nell'ambito della quale instaurare un approfondimento istruttorio) oppure non lo è, perché non è eccezionale, essendo una mera modifica dell'esistente, allora la proroga non si giustifica, così come non si giustificano la richiesta di integrazioni, il supplemento istruttorio e la connessa richiesta di sospensione da parte del privato proponente (che può chiederla *“in tal caso”*, ossia nel caso siano richieste integrazioni).

Siccome nelle difese, come detto, parti controinteressata e resistente affermano l'iniziativa essere conseguenza della mera modifica qualitativa di input e output dell'impianto e non un suo ampliamento, non si giustifica e non è ragionevole, dunque, il prolungato, reiterato approfondimento istruttorio intervenuto (cfr. memoria della Provincia depositata il 12 aprile 2024, pag. 13: *“l'impianto è già in essere, e che la sua capacità produttiva non sarebbe oggetto di modifiche rispetto a quanto attualmente autorizzato”*; pag. 4: *“La modifica che l'Azienda intende apportare all'impianto consiste in: • inserimento di altri codici EER che possono essere conferiti in impianto; • produzione di concime liquido, come End of Waste derivante dalla lombrifiltrazione del percolato prodotto dalla decomposizione dei rifiuti, da utilizzare nei campi agricoli di proprietà o da destinare alla vendita; • operazioni di pretrattamento (R12) per la riduzione volumetrica di sfalci e potature e per lo confezionamento di rifiuti imballati dell'industria agro-alimentare (prodotti scaduti o non conformi per la vendita), da utilizzare nel processo di produzione di compost per aumentare la sostanza organica. È*

importante sottolineare come la capacità produttiva dell'impianto non sarebbe soggetta a modifiche rispetto a quanto attualmente autorizzato").

La proroga procedimentale, inoltre, poteva essere prevista *"per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni"*, decorrenti dal 30 luglio 2022 (30 giorni ex commi 3 e 4 decorrenti dal 16 maggio 2022 più 45 giorni ex comma 6), dunque la proroga massima prevista per legge scadeva il 19 agosto 2022, mentre l'Ente ancora il 31 gennaio 2023 sollecitava *"al Proponente di provvedere in merito"* alle persistenti posizioni ostative provenienti dall'Arpam (cfr. pag. 4 atto gravato). La proponente inviava, quindi, ancora documentazione il 7 febbraio 2023, dunque la proroga, (illegittimamente) informale e immotivata (sotto il profilo della vista eccezionalità), anziché durare venti giorni, così come per legge, è durata nei fatti 192 giorni.

La Provincia nella memoria di replica richiama la sentenza di questo T.A.R. n. 179/2022, per dedurre che i termini procedurali qui in rilievo sono posti a favore del proponente e solo questi potrebbe lamentare il loro mancato rispetto, il quale, comunque, non potrebbe provocare l'annullamento del provvedimento tardivo.

Tale tesi non può essere condivisa, l'arresto richiamato origina da un ricorso incardinato da un proponente avverso una procedura di *screening* conclusa con decisione di assoggettamento a VIA.

In questo caso, viceversa, i ricorrenti terzi vicini titolari di diritto reale si affermano lesi dal mancato espletamento della procedura di VIA, sede ritenuta deputata all'approfondimento dell'impatto ambientale di un progetto e più idonea a valutarne a 360 gradi i riflessi, prevedendo le opportune eventuali prescrizioni.

Qui non si lamenta, come lì, l'ingiustificato aggravamento procedimentale (connesso alla disposta V.I.A.) a carico dell'imprenditore, bensì e fondatamente lo sviamento di potere da parte della p.a., avendo di fatto snaturato la procedura di *screening*, stravolgendone il relativo procedimento, non solo da un punto di vista temporale, ma, come visto, anche quanto a motivazione dell'approfondimento istruttorio, più consoni a un caso "eccezionale", che a un asserito mero caso di modifica di impianto esistente.

Lo stesso precedente richiamato, afferma molto chiaramente che *"Va però fatta una doverosa premessa, utile a sgomberare il campo da qualsiasi dubbio circa la condivisione da parte del T.A.R. dei principi fondamentali a cui si ispira la normativa sulla valutazione di impatto ambientale per come gli stessi sono declinati in giurisprudenza, ed in particolare l'assunto per cui si deve ritenere, con un'espressione colorita ma efficace, che "...nel dubbio è preferibile svolgere la procedura di V.I.A..."*.

Occorre ribadire, quindi, che la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è caratterizzata dalla *"sostanziale sommarietà della delibazione, che deve essere ispirata a più rigorose esigenze di cautela"*, (Consiglio di Stato Sez. II, 7/9/2020, n. 5379) e che *"in presenza di dubbi sulla sostenibilità e sull'impatto ambientale dell'intervento, l'amministrazione può cautelare la collettività e quindi, in senso più ampio, l'ambiente - non impedendo la realizzazione dell'intervento, ma semplicemente imponendo l'approfondimento dei suoi esiti mediante la sottoposizione a VIA"*, (T.A.R. Marche, sez. I, 25 agosto 2021, n. 642; sulla opportunità di approccio cautelativo in materia di V.I.A. cfr. anche T.A.R. Marche, sez. I, 20 novembre 2023, n. 744).

In questo caso un procedimento snello e sommario che doveva svolgersi, secondo il legislatore, ordinariamente, in 75 giorni, si è articolato, viceversa, in ben 403 giorni, segno evidente che più di un dubbio istruttorio era emerso e che avrebbe giustificato la sottoposizione a V.I.A. del progetto, naturale *sedes materiae* di ogni approfondita valutazione di impatto sull'ambiente latamente inteso, poiché *"come puntualizzato dalla giurisprudenza, la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5295; sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611): essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; 9 gennaio 2014, n. 36)"*, (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 luglio 2016, n. 3000).

Va al riguardo, considerato, che la normativa ambientale necessita di interpretazione costituzionalmente orientata, specie a seguito delle modifiche all'art. 9 della Costituzione introdotte dalla legge costituzionale n. 1/2022, che ha inserito espressamente tra i principi fondamentali della Carta la tutela dell'ambiente.

Va, anche, considerato che la stessa normativa ambientale necessita, altresì, di interpretazione conforme con il diritto eurounitario e che in tema la Corte del Lussemburgo, ha avuto modo di affermare come *"38 A tal riguardo, occorre ricordare che un progetto di dimensioni anche ridotte può avere effetti significativi sull'ambiente e che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni legislative dello Stato membro che prevedono la valutazione dell'impatto ambientale di determinati tipi di progetti devono altresì rispettare i requisiti di cui all'articolo 3 della direttiva 2011/92 e tener conto dell'impatto del progetto sulla popolazione e sulla salute umana, sulla biodiversità, sul suolo, sull'acqua, sull'aria e sul clima, nonché sui beni materiali, sul patrimonio culturale e sul paesaggio (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2011, Commissione/Belgio, C-435/09, non pubblicata, EU:C:2011:176, punto 50 e giurisprudenza ivi citata)"*, (Corte giustizia UE sez. II, 25/5/2023, n. 575, in causa C-575/21).

E. Tale ultima notazione, consente di evidenziare un altro profilo di illegittimità del provvedimento gravato e la fondatezza

anche del secondo motivo di ricorso.

Il comma 3 u.p. dell'art. 19 D.lgs 152/2006, stabilisce che *“l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet”*.

Orbene, come risulta dal testo dell'atto impugnato alcuna comunicazione è stata inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ancona, Pesaro e Urbino, pur essendo pacifico che in zona vi sia un immobile sottoposto a vincolo culturale (cfr. doc. n. 10 all.ti al ricorso).

Così come è del tutto pacifico, avendolo affermato parte resistente (cfr. pag. 13 memoria del 4 aprile 2024) che l'area in esame è in piccola parte interessata dal vincolo paesaggistico, di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 142 c. 1 lett. c) - Corsi d'acqua. Quindi anche sotto questo profilo, la comunicazione sopra prevista dal ridetto comma 3, doveva riguardare anche la o le amministrazioni preposte al vincolo.

Né può condividersi l'assunto secondo cui *“L'interferenza con la fascia sottoposta a vincolo paesaggistico è minimale e del tutto trascurabile. Per tale motivo, nell'ambito del procedimento valutativo, gli uffici non hanno ritenuto necessario richiedere un ulteriore contributo istruttorio alla Soprintendenza, da ritenersi comunque facoltativo; infatti, l'autorizzazione paesaggistica esula dalla procedura di screening. Nelle conclusioni dell'istruttoria si è comunque poi rinviato “alla successiva fase autorizzativa il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, da parte del Comune di Osimo”* (cfr. pagg. 13 e 14 memoria della Provincia dep. 14 aprile 2024).

Nella specie il contributo istruttorio della Soprintendenza non può ritenersi facoltativo.

Infatti, in base al comma 1 dell'art. 19 D.lgs 152/2006, lo studio preliminare ambientale deve essere *“redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto”*, mentre il punto n. 4 dell'allegato IV bis, dispone che *“4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V”*.

L'allegato V rubricato *“Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19”*, punto n. 2 prevede che *“deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: (...) “c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica”*.

Cosicché, se da un lato è vero che l'autorizzazione paesaggistica esula dalla verifica di assoggettabilità a V.I.A., nel senso che non è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica già in questa sede sommaria e snella, è innegabile che le amministrazioni preposte al vincolo sono senz'altro *“potenzialmente”* interessate al procedimento, dato che, in base agli allegati IV bis e V alla parte seconda del D.lgs 152/2006, sia lo studio preliminare, sia la verifica stessa di assoggettabilità devono considerare l'importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica delle zone interessate dal progetto.

Dunque, le amministrazioni preposte al vincolo, dovevano ricevere la comunicazione prevista dal ridetto comma 3 e prendere parte al procedimento, lasciando alle medesime valutare se l'impatto fosse o meno marginale, sotto il profilo culturale e paesaggistico.

Ciò vale specie per l'Amministrazione di tutela preposta ai Beni culturali, visto il disposto del comma 7 dell'art. 19 più volte citato, che la cita testualmente.

F. Per quanto riguarda il terzo e il quinto motivo di ricorso, gli stessi vanno, invece, disattesi, in quanto, anche se l'istruttoria provinciale ha evidenziato incompatibilità urbanistiche (cfr. doc. 5 dep. del 2 aprile 2024, i.e. certificato di assetto territoriale), emergendo che *“per l'area progettuale di riferimento, si ritiene che la proposta di intervento risulti in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente, in termini di compatibilità dell'area agricola EO 9b, con la tipologia di attività insalubre di prima classe, rendendo eventualmente necessaria, pertanto, una variante urbanistica allo strumento di pianificazione comunale”* (cfr. pag. 20 doc. n. 1 dep. 2 aprile 2024), tali aspetti, unitamente a quelli catastali, rilevano per la fase autorizzativa e non per quella relativa alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.

G. Anche il quarto motivo di ricorso va disatteso, in quanto, seppur articolato ed approfondito, è nella sostanza attinente alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, senza che le deduzioni dei ricorrenti siano state supportate da giudizi tecnici qualificati, ancorché di parte, idonei a porre efficacemente in dubbio l'attendibilità dei giudizi tecnico discrezionali espressi dall'Amministrazione competente, con riguardo alle matrici ambientali prese in esame.

H. In conclusione, per le ragioni esposte, vista la fondatezza del primo e secondo motivo di ricorso, lo stesso va accolto e per l'effetto va annullato il provvedimento gravato, in epigrafe dettagliato, mentre va respinta la domanda di accertamento dell'obbligo di assoggettamento a V.I.A. del progetto presentato, spettando all'Amministrazione determinarsi sotto tale profilo.

Sussistono circostanze sufficienti per la compensazione delle spese, vista la complessità delle questioni trattate.

(Omissis)